Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 19 maggio 1931 - Anno IX** — **Numero 114**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo: Pellegrini A., via Cavour** n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « **Karalis** », **F.lli Gius. e Mario Dessì**, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. **271-275; Società Edit. Intern.**, via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** **Libreria Sonzogno Eduardo.** — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, **via Roma** n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. **Bianchini, piazza Pace** n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. **pop. « Minerva », via** XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., **piazza Fontane Marose**; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca: S. Belforte & C.** — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale **San Martino.** — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via **Stelvio n. 2**; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele **Majolo & F.**, via T. Caravita n. 30; **A. Vallardi, via Roma n. 47.** — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; **Istituto Geografico** De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova: F.lli** Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma: Fiecadori** della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza: A.** Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, **via Cavour** n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. **De-Pace v. D'Aquino n. 104.** — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; **F.lli** Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; **Lattes & C.**, via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; **F.lli Treves**, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, **via Cesare Battisti** n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, **piazza** Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, **piazza Madama**, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, **via Maria Vittoria** n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma, piazza** SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 12° e 13° del volume I e 1° e 2° del volume II, edizione economica, nonchè dei fascicoli 3° e 4° del volume I dell'edizione normale.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la V Mostra regionale d'arte toscana in Firenze.

Con decreto 24 aprile 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio detto anno, al registro n. 4 Finanze, foglio n. 25, il Sindacato regionale fascista belle arti della Toscana è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la V Mostra regionale d'arte toscana, che avrà luogo a Firenze nei mesi di maggio e giugno 1931-IX.

(3348)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 781.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1977.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 49. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Parte generale.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia è costituito, a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, della Facoltà di scienze economiche e commerciali alla quale sono annesse le seguenti Sezioni speciali;

1. Sezione consolare, che prepara alla carriera diplomatica e consolare;
2. Sezione magistrale di economia e diritto;
3. Sezione magistrale di computisteria e ragioneria;
4. Sezione magistrale di lingue straniere.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di politica economica, statistica, merceologia, geografia economica, matematica finanziaria, ragioneria, tecnica commerciale; la biblioteca ed il museo merceologico.

Art. 2.

Il corso degli studi della Facoltà e di ciascuna delle Sezioni di cui all'art. 1 ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Salvo le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Consiglio accademico per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio.

Art. 4.

Accanto ai corsi ufficiali sono tenuti nell'Istituto corsi liberi a titolo privato. Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali, il Consiglio accademico può riconoscergli il titolo e l'efficacia di corso pareggiato. Quando invece il corso libero ha orario ed estensione di programma minori di quelli dei corsi ufficiali, o riguarda parti speciali della materia, esso ha valore di corso complementare.

Il Consiglio accademico esamina ogni anno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e determina in quale categoria i corsi relativi debbano essere classificati.

Art. 5.

Quando un insegnamento obbligatorio è comune alla Facoltà di scienze economiche e commerciali e ad una o più Sezioni speciali, è impartito di regola alle diverse classi riunite. Quando invece per una stessa disciplina, oltre al corso generale comune, sia obbligatorio per una o più Sezioni un corso speciale, il secondo deve essere distinto dal primo ed è conferito per incarico.

Art. 6.

Sono ammessi come studenti al primo corso della Facoltà e di ciascuna delle quattro Sezioni i giovani che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica, e quelli che abbiano conseguito il diploma o la licenza dell'Istituto commerciale, dell'Istituto tecnico o dell'Istituto nautico.

Sono del pari ammessi i giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Art. 7.

Lo studente al momento dell'immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di riconoscimento, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli deve seguire ed i corsi complementari e liberi a cui si inscrive. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate, e alla fine dell'anno i singoli professori dànno, con la loro firma, l'attestazione di frequenza, ed i segretari delle Commissioni esaminatrici segnano i voti riportati negli esami.

Art. 8.

Il passaggio degli studenti dalla Facoltà ad una Sezione o viceversa o dall'una all'altra Sezione è deciso su domanda dell'interessato dal Consiglio accademico, il quale determina a quale anno lo studente possa essere ammesso e quali esami debba sostenere. La stessa procedura si applica agli studenti di altri Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i quali chiedano di essere ammessi ad una delle Sezioni speciali dell'Istituto.

Art. 9.

Gli esami di profitto sono normalmente orali. Gli esami di lingue moderne, che devono essere sostenuti alla fine di ogni anno e l'esame di tecnica mercantile e bancaria sono scritti ed orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, e lo studente ammesso alla prova orale, quando non la superi nella stessa sessione, deve ripetere anche la prova scritta.

Per la Sezione magistrale di lingue straniere valgono le norme di cui all'art. 21.

Art. 10.

Gli studenti devono aver superato gli esami di istituzioni di diritto privato per potersi presentare agli esami di diritto commerciale, diritto civile e diritto processuale civile, quelli di istituzioni di diritto pubblico per potersi presentare agli esami di diritto internazionale, diritto pubblico interno, contabilità di Stato, istituzioni di diritto e procedura penale; gli esami di matematica finanziaria di primo anno per potersi presentare a quelli di statistica metodologica demografica ed economica e di economia politica di qualunque anno; gli esami di ragioneria di primo anno per potersi presentare agli esami di tecnica commerciale; di economia

e statistica per presentarsi agli esami di politica economica; di economia del primo anno per l'esame di scienza delle finanze.

In generale per tutte le materie biennali o triennali, lo studente non può sostenere l'esame dei corsi successivi se non ha superato quello dei corsi precedenti.

Art. 11.

Gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica, per i quali valgono le norme dello speciale regolamento, devono aver sostenuto gli esami su tutte le materie assegnate al loro corso dall'ordine degli studi stabilito per la Facoltà o Sezione a cui essi appartengono.

Art. 12.

Oltre alla laurea in scienze economiche e commerciali l'Istituto conferisce secondo le stesse norme i titoli seguenti:

1° Dottore in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

2° Dottore per l'insegnamento dell'economia e del diritto;

3° Dottore per l'insegnamento della computisteria e ragioneria;

4° Dottore per l'insegnamento delle lingue straniere (da specificarsi).

Art. 13.

I laureati dalle varie Facoltà universitarie o dagli altri Istituti d'istruzione superiore possono essere iscritti al secondo anno con obbligo di superare gli esami su tutte le materie per le quali non abbiano già adempiuto tale obbligo.

I laureati in scienze economiche e commerciali sono ammessi al quarto anno delle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria; così pure i laureati in una di queste Sezioni sono ammessi al quarto anno della Facoltà suddetta o di altra Sezione, escluse quella consolare e quella magistrale di lingue straniere. Essi devono sostenere tutti gli esami sulle materie obbligatorie della Facoltà o Sezione in cui si iscrivono e che non abbiano già superato in quella da cui provengono.

Il laureato, il quale abbia superato tutti gli esami della nuova Facoltà o Sezione a cui si sia iscritto, e che non sostenga l'esame di laurea, può ottenere sul diploma di laurea già conseguito una speciale menzione, giusta le norme vigenti per i corsi di specializzazione. Nel diploma di laurea non può essere fatta menzione che di un solo corso di integrazione o specializzazione, a scelta dell'interessato.

Art. 14.

La distribuzione dei vari insegnamenti nei singoli anni di corso è stabilita annualmente dal Consiglio accademico tanto per la Facoltà di scienze economiche e commerciali che per le singole Sezioni annesse, ed è comunicata col manifesto degli studi.

Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 15.

Gli insegnamenti obbligatori della Facoltà sono i seguenti:

1. Economia politica (biennale);
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale);
3. Scienze delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Geografia economica (biennale);
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Diritto internazionale;
10. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale);
11. Matematica finanziaria (biennale);
12. Merceologia (biennale);
13. Computisteria e ragioneria generale ed applicata (biennale);
14. Tecnica commerciale (biennale).

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento generale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, il Consiglio accademico può stabilire che il diritto marittimo debba essere oggetto di un insegnamento separato ed obbligatorio.

Oltre a queste materie è obbligatoria la frequenza di due corsi triennali di lingue moderne a scelta del richiedente tra le quattro lingue che si insegnano nell'Istituto: tedesco, inglese, francese, serbo-croato. Una delle due lingue scelte deve essere il tedesco o l'inglese. Lo studente deve dichiarare al principio del primo anno quali sono le due lingue che egli sceglie.

La lingua spagnuola è considerata come insegnamento complementare.

Altri insegnamenti complementari sono quelli di:

Nozioni di chimica e metrologia;

Diritto corporativo.

All'insegnamento dello spagnuolo sono assegnate otto ore settimanali distribuite in tre corsi; a quelle di nozioni di chimica e metrologia tre ore settimanali; a quello di diritto corporativo due ore settimanali.

Sezione consolare.

Art. 16.

Il corso della Sezione consolare comprende le seguenti materie obbligatorie:

1. Economia politica (biennale);
2. Statistica metodologica demografica ed economica (biennale);
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Geografia economica (biennale);
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Diritto internazionale;
10. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale);
11. Merceologia (biennale);
12. Emigrazione e commercio estero;
13. Storia politica e diplomatica (triennale);
14. Diritto civile (biennale);
15. Istituzioni di diritto e procedura penale (biennale);
16. Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo) (biennale);
17. Diritto internazionale (corso speciale);
18. Ragioneria e tecnica commerciale (corso speciale).

Per il diritto marittimo vale anche per questa Sezione il disposto dell'art. 15.

Ogni studente deve inoltre seguire i corsi di almeno tre lingue straniere, fra cui il francese e l'inglese, superando i relativi esami.

Sezione magistrale di economia e diritto.

Art. 17.

Il corso della Sezione magistrale di economia e diritto comprende le seguenti materie obbligatorie:
1. Economia politica (biennale);
2. Statistica metodologica demografica ed economica (biennale);
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Geografia economica (biennale);
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Diritto internazionale;
10. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale);
11. Matematica finanziaria (biennale);
12. Economia politica (corso speciale) (biennale);
13. Diritto civile (biennale);
14. Diritto pubblico interno (biennale);
15. Diritto processuale civile;
16. Istituzioni di diritto e procedura penale (biennale);
17. Storia delle istituzioni giuridiche;
18. Contabilità di Stato;
19. Ragioneria e tecnica commerciale (corso speciale);
20. Esercitazioni di laboratorio ed esercizi didattici.

Ogni studente deve, inoltre, seguire i corsi delle lingue inglese e tedesca, superando i relativi esami scritti ed orali.

Corso complementare della Sezione è il diritto corporativo. Per il diritto marittimo vale quanto sopra all'art. 15.

Sezione magistrale di computisteria e ragioneria.

Art. 18.

Il corso della Sezione magistrale di computisteria e ragioneria comprende le seguenti materie obbligatorie:
1. Economia politica (biennale);
2. Statistica metodologica demografica ed economica (biennale);
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Istituzioni di diritto privato;
6. Istituzioni di diritto pubblico;
7. Diritto commerciale e marittimo, diritto industriale (biennale);
8. Matematica finanziaria (biennale);
9. Computisteria e ragioneria generale ed applicata (biennale);
10. Tecnica commerciale (biennale);
11. Economia politica (corso speciale);
12. Diritto pubblico interno (biennale);
13. Diritto processuale civile;
14. Ragioneria generale ed applicata (corso speciale) (biennale);
15. Contabilità di Stato;
16. Tecnica commerciale (corso speciale);
17. Esercitazioni di laboratorio ed esercizi didattici.

Ogni studente deve inoltre seguire i corsi di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese o la tedesca superando i relativi esami scritti ed orali.

La dissertazione di laurea ed almeno una delle due tesi orali dovranno avere per oggetto temi di ragioneria, contabilità di Stato o tecnica mercantile e bancaria.

Sezione magistrale di lingue straniere.

Art. 19.

Il corso della Sezione magistrale di lingue straniere comprende le seguenti materie fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (quadriennale);
2. Grammatica e letteratura latina (quadriennale);
3. Lingua e letteratura francese (corso generale di cultura) (triennale);
4. Lingua e letteratura inglese (corso generale di cultura) (triennale);
5. Lingua e letteratura tedesca (corso generale di cultura) (triennale);
6. Lingua e letteratura francese (corso speciale di magistero) (quadriennale);
7. Lingua e letteratura inglese (corso speciale di magistero) (quadriennale);
8. Lingua e letteratura tedesca (corso speciale di magistero) (quadriennale);
9. Glottologia romanzo-germanica;
10. Storia comparata delle letterature moderne (biennale);
11. Storia politica (biennale);
12. Storia della filosofia;
13. Esercitazioni filologiche, storico-letterarie e metodologiche.

Le lingue spagnuola e serbo-croata vengono insegnate come corsi complementari.

Art. 20.

Gli studenti dovranno prendere iscrizione ad almeno due dei corsi di lingua e letteratura francese, inglese e tedesca, e, fra questi, ad almeno un corso quadriennale di magistero.

Per gli studenti iscritti al corso speciale di magistero di lingua e letteratura inglese è obbligatoria la inscrizione al corso di cultura in lingua e letteratura tedesca, e viceversa.

Art. 21.

Gli studenti sono tenuti a fare ogni anno nelle materie di magistero almeno tre esercitazioni assegnate dal professore.

Art. 22.

Gli esami speciali sono orali; comprendono invece prove scritte per ogni anno di corso gli esami di lingua e letteratura italiana, francese, inglese e tedesca.

Nel quadriennio è, inoltre, obbligatoria una prova scritta di latino, consistente nella traduzione di un classico latino, con l'aiuto del solo vocabolario.

Art. 23.

Gli studenti della Sezione magistrale di lingue straniere non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del secondo biennio di corso, se non hanno prima superato tutti gli esami del primo biennio.

Art. 24.

La dissertazione di laurea deve essere compilata nella lingua per la quale lo studente ha seguito il corso di magistero.

Le tesi orali dovranno avere per argomento una questione riguardante materia diversa da quella a cui si riferisce la

dissertazione scritta. Nel caso in cui il candidato abbia seguito più corsi di magistero, dovrà essere trattata almeno una tesi orale per ciascuno di tali corsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 782.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 494.

Revoca della concessione rilasciata a favore dell'ing. Giacomo Sutter, di cui all'atto 24 giugno 1913 approvato con R. decreto 25 luglio stesso anno, n. 1013, per la costruzione e l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica tra la stazione ferroviaria e la città di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 24 giugno 1913, approvata con Nostro decreto 25 luglio stesso anno, n. 1013, per la concessione, col sussidio dello Stato, all'ing. Giacomo Sutter, della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica tra la stazione ferroviaria e la città di Spoleto;

Ritenuto che per varie giustificate cause, il termine contrattuale per l'inizio dei lavori venne dapprima regolarmente prorogato, e che, in seguito, a causa della sopravvenuta guerra europea, i lavori stessi non vennero più iniziati e fu abbandonata ogni pratica riguardante la concessione;

Vista la domanda prodotta in data 10 novembre 1930 dall'ing. Sutter per ottenere che sia considerata senza effetti la concessione come sopra accordatagli;

Considerato che la tranvia Spoleto-Stazione non riveste più oggi i caratteri di pubblica utilità che ne consigliarono a suo tempo la concessione, in quanto il traffico tra le dette località trovasi ora adeguatamente servito da un pubblico autoservizio;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata priva di effetti e revocata la concessione rilasciata a favore dell'ing. Giacomo Sutter, di cui all'atto 24 giugno 1913, approvato con Nostro decreto 25 luglio stesso anno, n. 1013, per la costruzione e l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica tra la stazione ferroviaria e la città di Spoleto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 783.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 489.

Rettifica di confine fra i comuni di Antignano ed Isola d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 31 luglio 1928 e 8 luglio 1930 del podestà di Isola d'Asti, nonchè 15 agosto 1928 e 10 luglio 1930 del podestà di Antignano, con le quali si propone la rettifica del confine fra i Comuni predetti;

Veduto il relativo progetto vistato in data 26 dicembre 1930 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria rispettivamente nelle adunanze 28 aprile e 18 settembre 1930;

Udito il Consiglio di Stato — Sezione 1ª — il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Isola d'Asti e Antignano è rettificato in conformità del progetto vistato in data 26 dicembre 1930 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*. ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 784.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1931, n. 509.

Approvazione di Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli accordi commerciali conclusi fra l'Italia e la Francia il 16 marzo 1931;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia in data 16 marzo 1931:

1° Protocollo addizionale all'Accordo italo-francese del 7 marzo 1928, per il contingentamento dei vini italiani da importare in Francia a dazio ridotto;

2° Dichiarazione intesa a regolare gli scambi delle specialità medicinali;

3° Scambio di note relative all'accordo italo-francese del 29 maggio 1926 per i rottami di ferro.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel modo ed ai termini e condizioni previsti dagli accordi medesimi.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 84. — FERZI.

Protocole additionnel a l'Accord commercial franco-italien du 7 mars 1928.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

1. — Les droits établis en faveur de l'Italie pour les « vins » repris sous la position 171-*bis* du tarif douanier français visée à la liste *A* annexée à l'accord du 7 mars 1928, restent applicables dans la limite d'un contingent annuel de 250.000 hectolitres.

2. — Les Hautes Parties contractantes, désireuses de faciliter dans la plus large mesure l'application des dispositions du Protocole de signature du 7 mars 1928, sont d'accord pour que les résultats figurant sur les certificats d'analyse et de pureté soient donnés conformément aux prescriptions de la Convention internationale de novembre 1912 sur l'expression des résultats d'analyse.

Ils pourront en outre également y figurer dans la forme habituelle utilisée dans le Pays exportateur.

Les Administrations reconnaîtront les certificats d'analyse et de pureté établis comme il est prévu ci-dessus et d'après les méthodes officielles en usage dans chacun des deux Pays sous la réserve de la disposition du deuxième alinéa du paragraphe I du Protocole de signature mentionné ci-dessus.

Le présent Protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur à titre provisoire par échange de notes dans le plus bref délai qu'il se pourra et il restera exécutoire jusqu'à l'échéance de l'Accord commercial franco-italien, du 7 mars 1928 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 16 mars 1931.

Pour la France: (*L. S.*) BEAUMARCHAIS.

Pour l'Italie: (*L. S.*) GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

DECLARATION ANNEXE

Au moment de procéder à la signature du Protocole additionnel à l'Accord Commercial franco-italien du 7 mars 1928, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

1° Le Gouvernement français ne fera pas d'objection à ce que le Gouvernement italien mette en vigueur, au moment qu'il jugera opportun, sa nouvelle réglementation intérieure concernant le régime des spécialités pharmaceutiques.

Le Gouvernement italien donnera, en temps utile, au Gouvernement français, communication du délai pour la présentation, de la part des fabricants français des demandes d'enregistrement de leurs spécialités, ainsi que de la date probable de la mise en application du nouveau régime.

2° Le Gouvernement italien examinera avec bienveillance les demandes qui lui seront faites concernant la classification d'un nombre limité de remèdes qui seraient classés sous la position 782 *a*) du tarif douanier italien.

De son côté le Gouvernement français examinera avec la même bienveillance les demandes pour des concessions correspondantes qui pourront lui être adressées pour un nombre limité de produits pharmaceutiques et de médicaments composés.

3° Les deux Gouvernements examineront ensemble les mesures propres à empêcher l'introduction illicite en Italie des produits pharmaceutiques français.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 16 mars 1931.

Pour la France: (*L. S.*) BEAUMARCHAIS.

Pour l'Italie: (*L. S.*) GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Rome, le 16 mars 1931.

Monsieur le Ministre,

Conformément au désir que Votre Excellence a bien voulu m'exprimer au cours des négociations qui ont abouti à l'accord relatif au traitement douanier des vins italiens en

France signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de lui déclarer que dans l'éventualité où le Gouvernement français modifierait, en droit ou en fait, le régime actuel relatif aux ferrailles, je ne manquerai pas de m'employer pour obtenir que, dans les négociations qui auront lieu pour réviser l'accord du 29 mai 1926, il soit tenu le plus grand compte possible des intérêts italiens en ce qui concerne l'exportation des ferrailles françaises en Italie.

Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

BEAUMARCHAIS.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA ALL'AMBASCIATORE DI FRANCIA IN ROMA

Roma, li 16 marzo 1931 - Anno IX

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna l'E. V. si è compiaciuta comunicarmi quanto segue:

« Conformément au désir que Votre Excellence a bien voulu m'exprimer au cours des négociations qui ont abouti à l'accord relatif au traitement douanier des vins italiens en France signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de lui déclarer que dans l'éventualité où le Gouvernement français modifierait, en droit ou en fait, le régime actuel relatif aux ferrailles, je ne manquerai pas de m'employer pour obtenir que, dans les négociations qui auront lieu pour réviser l'accord du 29 mai 1926, il soit tenu le plus grand compte possible des intérêts italiens en ce qui concerne l'exportation des ferrailles françaises en Italie ».

Nel prendere atto di quanto precede, colgo l'opportunità per rinnovarLe, signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 785.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 485.
Approvazione del nuovo statuto della Biblioteca filosofica di Firenze.

N. 485. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Biblioteca filosofica di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 23 aprile 1931.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. ing. Gaetano Postiglione, deputato al Parlamento, e il dott. Vito Schirillo, ispettore superiore del Ministero delle finanze, sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 6, foglio n. 168.

(3345)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 aprile 1931.
Norme di attuazione del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, relativo alla istituzione del Commissariato per il turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo;

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'attuazione del decreto-legge predetto;

Decreta:

Art. 1.

Al Commissario per il turismo spetta l'azione di Governo in materia di turismo.

Tale azione si esplica specialmente:

a) nello impartire le direttive da seguirsi, su quanto interessi il turismo, dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti, istituti ed organizzazioni che svolgono attività nel campo turistico, e nel vigilare a che le direttive stesse siano osservate;

b) nel coordinamento delle attività delle Amministrazioni e degli enti pubblici e privati, in quanto la loro azione interessi il campo del turismo, e di tutte le iniziative e manifestazioni che a questo si riferiscono;

c) nella vigilanza e nel controllo su tutte le organizzazioni o Comitati nazionali, regionali, provinciali o locali del turismo; nonchè sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sulle industrie alberghiere, sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo, per quanto riguarda la loro attività nel campo turistico;

d) nello studiare, elaborare e promuovere i provvedimenti occorrenti per l'attuazione dei compiti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) nonchè quelli, comunque, diretti alla migliore disciplina ed allo incremento delle attività turistiche nazionali.

Art. 2.

Il Commissario per il turismo ha facoltà di adottare i provvedimenti occorrenti ad assicurare l'osservanza delle direttive impartite, da parte degli enti, istituti ed organizzazioni, sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 3.

Tutte le attribuzioni assegnate alla Presidenza, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'ENIT dallo statuto dell'Ente, approvato con R. decreto 6 maggio 1929, n. 881, sono deferite al Commissario per il turismo.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente è demandato ad un Collegio di cinque revisori, nominati dal Capo del Governo.

Di essi, tre sono effettivi e due supplenti.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati. Essi compilano ogni anno una relazione sul bilancio, che deve essere sottoposta al Capo del Governo.

Art. 4.

È istituito il Consiglio centrale del turismo.

Il Consiglio è presieduto dal Capo del Governo, o, in sua vece, dal Commissario per il turismo, ed è composto dai seguenti membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo:

il direttore generale delle Ferrovie dello Stato,
il direttore generale del Lavoro italiano all'estero;
il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno,
il direttore generale della Produzione industriale e degli scambi,
il direttore generale della Marina mercantile,
il direttore generale delle Belle arti,
il direttore generale dell'Aviazione civile,
il direttore generale dell'ENIT,
il direttore generale dell' Azienda autonoma statale della strada,
il presidente del C.O.N.I.,
il presidente del Touring Club Italiano,
il presidente del Reale Automobile Club d'Italia,
il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.,
il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione,
il presidente dell'Istituto coloniale fascista,
il presidente della Lega navale italiana,
il presidente del Club Alpino italiano,
il presidente del Reale Aero Club d'Italia,
il presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
il presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio;
il presidente della Confederazione nazionale imprese trasporti marittimi ed aerei,
il presidente della Confederazione nazionale fascista trasporti marittimi e navigazione interna,
il presidente della Confederazione generale bancari fascista,
il presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo,
sei esperti, scelti fra persone che abbiano specifica competenza tecnica in materia di turismo.

Art. 5.

Il Consiglio centrale del turismo è organo consultivo e di studio del Commissario del turismo.

Art. 6.

Il Commissario per il turismo ha sede a Palazzo Viminale.

Esso è autorizzato ad avvalersi, per i suoi uffici, anche dei locali di proprietà di enti posti alla sua dipendenza.

Art. 7.

Per il funzionamento dei servizi di sua competenza il Commissario per il turismo si avvarrà di personale appartenente agli enti direttamente da esso dipendenti.

Possono, inoltre, con decreto del Capo del Governo, essere comandati a prestar servizio, negli uffici del Commissario per il turismo, impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti strettamente indispensabili.

In casi eccezionali e per reali esigenze tecniche, potrà essere assunto dal Commissario pel turismo personale con contratto a termine, secondo le norme generali dell'impiego privato.

Art. 8.

In appositi capitoli del bilancio del Ministero delle finanze, sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario per il turismo » saranno stanziate le somme occorrenti per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissario per il turismo.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3323)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1931.
Nomina di un commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta l'urgenza di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Bra ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bra è sospeso ed il comm. avv. Guido Fornaris è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1931.
Abilitazione della Società Anonima Fiduciaria Finanziaria Italiana di Milano a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, sulla disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;
Vista la istanza in data 23 agosto 1930 con la quale la Società Anonima Fiduciaria Finanziaria Italiana « S.A. F.F.I. » con sede in Milano, via Dante, 4, chiede l'abilitazione a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

La Società Anonima Fiduciaria Finanziaria Italiana « S.A.F.F.I. » di Milano è abilitata a ricevere in tutto il Regno incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

(3347)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11571.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bruna Okretic di Natale, nata a Trieste il 25 maggio 1906 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bruna Okretic è ridotto in « Oretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2316)

N. 11419-11572.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Okretic fu Andrea, nato a Trieste il 17 dicembre 1876 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Okretic è ridotto in « Oretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Teresa Supancic in Okretic fu Francesco, nata il 2 dicembre 1868, moglie;
2. Natale di Natale, nato il 14 novembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2317)

N. 11419-33594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pajer fu Francesco, nato a Comeno il 20 giugno 1867 e residente a Trieste, piazza Sansovino n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paierini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pajer è ridotto in « Paierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Bek in Pajer fu Mattia, nata l'8 ottobre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2318)

N. 11419-32054.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Palmer fu Francesco, nato a Trieste il 16 giugno 1891 e residente a Trieste, via della Tesa n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Palmeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Palmer è ridotto in « Palmeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Qualattini in Palmer di Giovanni, nata il 10 settembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2319)

N. 11419-2872.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pangos fu Giovanni, nato a Trieste il 21 aprile 1882 e residente a Trieste, Servola Valle n. 1030, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pangossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pangos è ridotto in « Pangossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Godina in Pangos di Francesco, nata il 17 gennaio 1884, moglie;
2. Carlo di Luigi, nato il 28 luglio 1909, figlio;
3. Luigia di Luigi, nata il 15 settembre 1911, figlia;
4. Bruna di Luigi, nata il 13 febbraio 1915, figlia;
5. Giordano di Luigi, nato il 31 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2320)

N. 11419-32056.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pecher fu Antonio, nato a Trieste il 16 aprile 1888 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pecher è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Vascotto in Pecher di Virginio, nata l'11 maggio 1890, moglie;
2. Luciano di Antonio, nato l'8 maggio 1912, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 6 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2321)

N. 11419-33597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Grego fu Domenico ved. Percovich, nata a Pola il 16 maggio 1875 e residente a Trieste, piazza Cavana n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Margherita Grego ved. Percovich è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita fu Giovanni, nata il 6 novembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2322)

N. 11419-33603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Pertot di Giovanni, nato a Trieste il 20 ottobre 1904 e residente a Trieste, Barcola Bovedo n. 498, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Pertot è ridotto in « Pertotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2323)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 15 corrente ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo a conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione del R. decreto 23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario.

(3349)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, nella seduta del 16 maggio 1931, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, riguardante modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(3350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 131.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3088 — Data: 16 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Costanza di Goffredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3155 — Data: 19 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: De Marchis Natalina fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Grosseto — Intestazione: De Carolis Amilcare di Pio per conto dell'Ospedale civile di Manciano (Grosseto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 15 consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 21 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Fasoli Enrichetta fu Giuseppe, vedova Pizzi per conto del minore Pizzi Severino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3126)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che, giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1931.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3295)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	236424	108.50	Crippa Alessandro fu *Pietro-Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Maria-Pasqualina del vivente Noè ved. Crippa, dom. in Castello Sopra Lecco (Como).	Crippa Alessandro-*Vittore* fu *Luigi*, minore ecc. come contro.
»	280428	350 —	Grimaldi *Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino.	Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro* fu Giacinto, dom. in Torino.
»	783396	38.50	Toscano *Paolo* di Nicola minore sotto la p. p. del padre, dom. in Tricarico (Potenza).	Toscano *Francesco-Paolo* di Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	82604	100 —	Pepino Matteo, Margherita, Fortunata e Rosa fu Giacomo minori sotto la p. p. della madre Giordano Giuseppina fu Giuseppe ved. Pepino, dom. in Cuneo; con usuf. vitalizio a Dutto *Carolina* fu Giuseppe ved. di Pepino Stefano fu Matteo.	Pepino Matteo ecc. come contro; con usuf. vital. a Dutto *Maria-Carolina* ecc. come contro.
» » »	345638 345639 345640	180 — 180 — 180 —	*Falcheri* Giuseppe, *Falcheri* Andrea, *Falcheri* Anna di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mondovì (Cuneo).	*Fulcheri* Giuseppe di Giuseppe, dom. in Mondovì (Cuneo). *Fulcheri* Andrea, *Fulcheri* Anna di Giuseppe minori ecc. come contro.
»	367714	185 —	Colico Felice ed Adelaide, fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Comoni Santina fu Felice, ved. di Colico Giovanni, dom. in Lecco (Como); con usuf. vital. a *Scarfiotti Elisa* fu Giuseppe, ved. di Colico Angelo, dom. in Lecco (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Scaraflotti Luigia* fu Giuseppe, ved. di *Bernasconi Siro* e di Colico Angelo, dom. come contro.
»	44140	125 —	Dolei *Concettina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	Dolei *Maria-Concetta* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	158872	1000 —	Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro.	Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. in Catanzaro.
» »	46836 46837 Littorio	400 — 400 —	Bistolfi Filomena, Bistolfi Margherita fu *Vincenzo* minori sotto la tutela di Ferrero Bernardino fu Francesco, dom. in Torino.	Bistolfi Filomena, Bistolfi Margherita fu *Giovanni* minori ecc. come contro.
»	144706	1150	*Lo Vico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. in Valledolmo (Palermo).	*Lodico* Giovanna di Domenico, nubile, dom. come contro.
3.50 %	381800	350 —	Magnaghi Elisa di Attilio moglie di Re *Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata.	Magnaghi *Elisa-Erminia-Carlotta* di Attilio moglie di Re *Carlo-Antonio-Annibale-Aristide-Luigi-Paride, detto Paride*, dom. in Mede (Pavia), vincolata.
Cons. 5 %	498075	125 —	Guerra *Salvatore di Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Guerra *Luigi fu Pasquale, Russo Francesca fu Vincenzo, Guerra Pasquale Giovanni, Concetta, Vincenzo, Anna, Giuseppe e Filomena di Luigi, gli ultimi cinque minori sotto la p. p. del padre, tutti quali eredi indivisi di Guerra Salvatore di Luigi* dom. in Napoli.
»	423631	215 —	Rivalta Orsolina di *Carlo-Emilio* moglie di Bazzolo Giovanni di Francesco, dom. in Verrua Savoia (Torino), vincolata.	Rivalta Orsolina di *Camillo*, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1931 - Anno IX. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1751)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 aprile 1931-IX — (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.313.535.735,02	+	2.922
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	2.983.981.839,91		—	3.728
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.081.180.262.05		+	2
		4.065.162.101,96	—	3.726
Riserva totale . . . . L.		9.378.697.836,98	—	804
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.776.639.872,25	—	1.921
Cassa . . . . »		266.491.057,26	+	31.652
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.860,729,541,44	—	185.060
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		10,347,501 —	+	6.819
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . L.	1.065.069.469,85		+	2.470
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	61.838,65			—
		1.065.131.308.50	+	2.470
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.176.802.811,34	+	458
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		125.000.000 —		—
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	148.567.498,43		+	123.656
altri . . . . »	76,714,853.84		—	13.515
		225.282.352,27	+	110.141
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		167,921,386,63	+	245
Istituto di liquidazioni . . . . »		626.229.713,71		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	89.109.621,54			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	208.949.474,86			—
Debitori diversi . . . . »	2.516.806.936,58		+	323.717
		2.877.351.032,98	+	323.717
Spese . . . . L.		24.900.697,45	+	954
L.		21.151.432.882,86		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.750.246.823,85	+	371.580
L.		47.901.679.706,71		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		273.847.588,92	—	354
TOTALE GENERALE . . . L.		48.175.527.295,63		—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(17958)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

aprile 1931 (IX)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 aprile 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	14.791.950.450 —	— 210.543
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	373.679.233,19	— 23.903
Depositi in conto corrente fruttifero		»	1,596,535.094,67	+ 155.399
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L.	17.062.164.777,86	— 79.047
Capitale		L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi		»	18.557.561.11	+ 74
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		»	1.836.791.875,70	+ 324.693
Istituto di liquidazioni - conto titoli		»	369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente		»	208.345.185,74	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli		»	125.000.000 —	—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 89.155.384,48			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 652.613.542,76			+ 34.324
			787.768.927,24	+ 34.324
Rendite del corrente esercizio		L.	110.396.784,16	+ 8.627
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	—
		L.	21.151.432.882,86	—
Depositanti		»	26.750.246.823,85	+ 371.580
		L.	47.901.679.706,71	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	273.847.588,92	— 354
TOTALE GENERALE		L.	48.175.527.295,63	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 54,97 per cento.

p. Il ragioniere generale: RIPERTI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 1° maggio 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Mosti Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Massa Carrara.

Sig. Verrina Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Enna.

Sig. Frieri Mario a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Avellino.

Bevilacqua cav. uff. avv. Mario a segretario del Sindacato provinciale fascista degli avvocati e procuratori di Campobasso.

Bertagnoni ing. Ugo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Vicenza.

Venuti ing. Pietro a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Gorizia.

(3292)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione della marina mercantile.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione del 1° gennaio 1931.

(3294)

Apertura di nuova ricevitoria telegrafica.

Il giorno 30 aprile 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cumiana, provincia di Torino.

(3343)

Conferma in carica di alcuni membri del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Con R. decreto 30 aprile 1931-IX registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1931-IX, sono stati riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle poste e dei telegrafi i signori:

Prof. dott. gr. cr. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore della sezione postale-telegrafica del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni e della Scuola superiore di telegrafia;

S. E. il senatore cav. di gr. cr. avv. Roberto De Vito, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

(3351)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 23 marzo 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlo Knuelski, vice console onorario della Repubblica Dominicana a Livorno.

(3337)

In data 23 marzo 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Ruggero Brazzini, console onorario del Perù a Roma.

(3338)

In data 4 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Rossi di Montelera conte Enrico, console generale onorario di Romania a Torino.

(3339)

In data 28 aprile 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Annibale Beretta, vice console onorario di Svezia a Milano.

(3340)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.